



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
Ufficio Fallimentare

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Eugenio Gramola
dott.ssa Anna Bonfilio
dott. Marco Tornatore

Presidente
Giudice
Giudice rel.

all'esito dell'udienza tenutasi mediante trattazione scritta in data 9 marzo 2022 ha pronunciato il seguente:

D E C R E T O

Nel procedimento R.G. n. 1/2020 promosso da:

SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L., avente sede legale in VERRES (AO), via Caduti della Libertà 43, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Salvadé, Matteo Meroni, Matteo Ceschin e Pierpaolo Galimi;

RICORRENTE

nel quale si è costituito:

Il Commissario Giudiziale di SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L. in Concordato Preventivo, dott.ssa Manuela Viotto, domiciliato in Torino, Via Avogadro 11, presso lo studio dell'avv. Francesco Mazzi del foro di Torino;

COMMISSARIO GIUDIZIALE

osserva

1. Il procedimento di approvazione del concordato preventivo.

In data 15.1.2021, la società SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L. depositava istanza per l'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 LF, nonché contestuale istanza di autorizzazione alla cessione dell'azienda ad essa facente capo, previo esperimento di procedura competitiva ai sensi dell'art. 163-bis LF.

Il Tribunale, con decreto adottato in data 3.3.2021 e pubblicato in data 4.3.2021, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo.

Con successivo decreto in data 26.5.2021, il Tribunale disponeva, altresì, l'apertura della procedura competitiva avente ad oggetto l'individuazione dei soggetti acquirenti dell'azienda, predisponendo un apposito bando di vendita con relativi allegati, messi a disposizione di chiunque fosse interessato, attraverso la predisposizione di apposita *virtual data room*.

Nel termine previsto nel bando, non perveniva alcuna offerta migliorativa e pertanto, ai sensi del § 5.4 del medesimo decreto *ex art. 163-bis LF*, Teksid Aluminium S.r.l., direttamente o attraverso società interamente da essa controllata e da essa diretta, si rendeva aggiudicataria definitiva dell'azienda oggetto di gara.

Con scrittura privata autenticata in data 30.9.2021, si perfezionava quindi il trasferimento del complesso aziendale di SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L., comprensivo di n. 102 rapporti di lavoro dipendente, con effetto dal giorno 1.10.2021, in favore di "Magnesium Components Verres S.r.l.", con sede in Carmagnola (TO), Via Umberto II n. 5, società interamente controllata da Teksid Aluminium S.r.l., soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Stellantis N.V., con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi) e sede operativa principale in Lijnden (Paesi Bassi).

Il prezzo complessivo dell'azienda, pari ad euro 1.988.000,00, è stato definitivamente determinato in data 6.10.2021, congiuntamente dalle parti venditrice e acquirente, in esito al perfezionamento della procedura di verifica del magazzino e verbalizzata in pari data e, come esposto dal commissario giudiziale, risulta regolarmente incassato.

Inoltre, a seguito dell'adunanza dei creditori, svoltasi all'udienza del 26.10.2021 e delle conseguenti operazioni di voto, la proposta di concordato è stata approvata dai creditori, a norma dell'art. 177 LF con una maggioranza voti favorevoli pari al 71,929%.

Infine, all'udienza del 9.3.2022, le parti costituite, in assenza di opposizioni, chiedevano concordemente l'omologazione del concordato preventivo già approvato dalla maggioranza dei creditori.

2. La proposta di concordato preventivo.

La proposta di concordato formulata da SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L. si fonda sulla continuità aziendale c.d. "indiretta", da attuarsi mediante la cessione del complesso aziendale in attività a favore di un soggetto terzo, individuato, a seguito dell'esperimento della procedura competitiva ai sensi dell'art. 163-*bis LF*, in "Magnesium Components Verres S.r.l.", facente parte del gruppo Stellantis.

La proposta iniziale prevedeva, in sintesi:

- l'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili;
- l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati;
- il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 25%;
- il soddisfacimento dei creditori entro il 31.12.2021.

SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L. depositava il 6.8.2021, una "Memoria di aggiornamento delle Proposte Concordatarie", che in sintesi prevedeva:



- di mantenere invariate le percentuali di soddisfacimento dei creditori già indicate proposta originaria;
- un nuovo termine di esecuzione dei pagamenti (in ipotesi di omologa entro il mese di novembre 2021) al 31.3.2022;
- la possibilità che la percentuale offerta ai creditori chirografari potesse eventualmente beneficiare di un incremento a liberazione dei fondi stanziati e in assenza di eventi che comportassero un peggioramento dei risultati della Società rispetto a quanto previsto nel *Business Plan* aggiornato.

3. L'omologazione del concordato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sindacato del giudice sulla fattibilità del piano concordatario consiste in una duplice verifica (cfr., in particolare, Cass. n. 24970/2013):

1. da un lato, implica, sotto il profilo della fattibilità giuridica, la **non incompatibilità del piano con norme inderogabili**;
2. dall'altro, la concreta realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, da intendersi come verifica della sussistenza o meno di un'**assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati**, ossia a realizzare la causa concreta del concordato.

Oltre a tali aspetti, il Tribunale è chiamato a verificare se, rispetto ad altre alternative concretamente praticabili (e non rispetto ad ogni altra alternativa astrattamente ipotizzabile, come preteso dagli oppositori), il **concordato preventivo sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori**. In particolare, il Tribunale deve verificare se l'alternativa costituita dal fallimento della società assicuri un soddisfacimento dei creditori in misura superiore a quello proposto in questa sede concordataria.

Sotto il primo aspetto, il Collegio ritiene che il piano non confligga con norme inderogabili e che comunque non sussistano violazioni di legge.

Sotto il secondo aspetto, relativo alla concreta idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, il Collegio osserva che, sulla scorta del parere formulato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 180 L.F., il piano concordatario prevede il pagamento dei creditori, senza apporto di nuova finanza, traendo principalmente le risorse dall'intervenuta cessione aziendale ad un soggetto terzo, che, alla data odierna, risulta avere già corrisposto integralmente il prezzo convenuto per la cessione.

Inoltre, come evidenziato nel già citato parere del Commissario giudiziale, i crediti prededucibili e quelli privilegiati verranno integralmente pagati, mentre la percentuale di pagamento destinata ai chirografari, pari al 25%, indicata nella proposta di concordato, è ad oggi certa e priva di ogni alea. La maggior liquidità ad oggi risultante, messa a totale disposizione dei creditori chirografari, consentirà di pagare un ulteriore (e prudenziale) 16,86%, cosicché la percentuale a favore del ceto creditorio chirografario può ragionevolmente attestarsi intorno al 42%.



Quanto al rispetto dei tempi di esecuzione dei pagamenti indicati nella proposta concordataria, pari a quattro mesi dalla data dell'omologa, il Tribunale ritiene ragionevolmente che tale tempistica possa essere rispettata, tenuto conto che la quasi totalità dell'attivo è già stata realizzata e le somme liquide e disponibili già si trovano nelle casse sociali.

Deve infine rilevarsi che, dall'eventuale scenario alternativo all'esecuzione del concordato preventivo, vale a dire dal fallimento, il ceto creditorio non trarrebbe alcun significativo vantaggio, posto che l'attivo sarebbe ugualmente costituito dal prezzo di vendita dell'azienda già interamente incassato.

Si deve inoltre osservare che non sono state presentate offerte concorrenti al piano concordatario e non è quindi possibile effettuare alcuna comparazione.

In considerazione di quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che il piano concordatario proposto da SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L. ed approvato dall'adunanza dei creditori possa essere omologato.

Nel dispositivo che segue, sono indicate talune prescrizioni tendenti ad assicurare: (a) l'assolvimento dei doveri informativi periodici gravanti sulla società debitrice, (b) l'effettivo rispetto delle statuizioni di cui all'art. 182-*sexies* L.F.; (c) la regolarità contabile aziendale, (d) il pagamento degli organi della procedura e dei creditori, sempre nell'ottica della migliore tutela del ceto creditorio durante l'esecuzione del concordato.

P.Q.M.

visti gli artt. 180 e 186-*bis* L.F.;

omologa il concordato preventivo n. 1/2020 proposto con ricorso in data 15.1.2021 dalla società SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L.;

dispone le seguenti modalità di esecuzione del concordato:

1. la società ricorrente è tenuta a presentare al Commissario Giudiziale la rendicontazione bimestrale dell'attività espletata, dei ricavi conseguiti, di tutti i pagamenti effettuati nel periodo di riferimento e delle disponibilità liquide, con allegazione degli estratti conto; la prima rendicontazione scadrà il 30.4.2022;
2. la società ricorrente dovrà tenere informato il Commissario Giudiziale ed il Giudice Delegato in ordine all'andamento delle attività di esecuzione del concordato mediante deposito, a scadenza trimestrale, di relazione informativa nelle forme di cui all'art. 33, ult. co. L.F.; la prima relazione informativa avrà scadenza il 10.6.2022;
3. per le transazioni, rinunzie, riduzioni di crediti e similari superiori ad euro 50.000,00 la società dovrà previamente informare il Commissario Giudiziale, che ne darà conto al Tribunale nelle informative periodiche;
4. per promuovere eventuali azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, di valore superiore ad euro 50.000, nonché per il conferimento di incarichi professionali comportanti compensi superiori ad euro 20.000, la società dovrà previamente informare il Commissario Giudiziale, che ne darà conto al Tribunale nelle informative periodiche;



5. l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori dovrà avvenire non oltre il termine di mesi quattro dalla data di deposito del presente decreto e potrà avvenire solo previa comunicazione, almeno 30 giorni prima della scadenza, ai creditori ed al Commissario Giudiziale di apposito piano di riparto predisposto dalla società ammessa al concordato; il deposito delle somme spettanti ad eventuali creditori contestati, condizionali od irreperibili, avverrà su conto corrente intestato alla Procedura di Concordato vincolato alla firma del Commissario Giudiziale; il Commissario Giudiziale darà conto al Tribunale di tali operazioni nelle informative periodiche;
6. la Società dovrà informare prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza che possa dare luogo ad una alterazione del programma di svolgimento del piano concordatario;
7. sul conto corrente intestato alla Procedura dovrà essere trasferita entro 4 mesi dalla data del deposito del presente provvedimento la somma di euro 250.000,00, comprensiva delle somme già versate per il medesimo titolo, ritenuta necessaria per fare fronte alle prevedibili spese di Procedura;
8. il pagamento delle spese di procedura verrà effettuato con decreto del Tribunale e potranno essere prelevate unicamente mediante mandato di pagamento telematico sottoscritto dal Giudice Delegato; eventuali eccedenze saranno restituite alla società ricorrente, previa autorizzazione del Giudice Delegato;

manda al Commissario Giudiziale di proseguire nella vigilanza sull'esecuzione del piano concordatario e di depositare la relazione semestrale (da comunicarsi al Giudice Delegato ed ai creditori nelle forme di cui all'art. 33 ult. c. L.F.) sullo stato di attuazione del piano, sui pagamenti effettuati, sui fatti in tutto od in parte impeditivi dell'utile prosecuzione della sua esecuzione o tali da rendere l'esercizio dell'attività d'impresa manifestamente dannoso per i creditori; salvo casi di urgenza, la prima relazione informativa avrà scadenza il 20.9.2022;


visto l'art. 181 L.F., dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo;

manda alla Cancelleria di pubblicare il presente decreto nelle forme di cui all'art. 17 L.F.


Aosta, nella camera di consiglio del

15/3/2022.

Il Giudice rel.
dott. Marco Tornatore



Il Presidente
dott. Eugenio Gramola



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

DEL TRIBUNALE DI AOSTA IL 15/03/22

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Giovanni SISTO

